

# DIS-COLL

Dal 1 maggio del 2015, sono entrate in vigore le nuove norme sugli ammortizzatori sociali, oltre alla NASpl, all'ASDI e al Contratto di ricollocazione è prevista la **DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) che sostituisce la vecchia "una tantum"**.

➔ Questa indennità è istituita in via sperimentale per tutto il 2015.

## DESTINATARI

Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, iscritti in via esclusiva alla gestione separata e privi di partita IVA. **Sono ricompresi anche quelli della Pubblica Amministrazione. Esclusi** co.co.co pensionati, amministratori e sindaci.

## REQUISITI

I requisiti devono essere soddisfatti **congiuntamente**

- 1) essere in stato di disoccupazione al momento della domanda (si può presentare la DID, domanda di immediata disponibilità, anche contestualmente alla domanda di DIS-COLL)
- 2) almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro. (per la copertura di un mese di contributi nel 2015 occorre un reddito mensile di euro 1.295,66 )
- 3) un mese di contribuzione versata o in alternativa un rapporto di collaborazione di durata almeno di un mese che abbia dato luogo ad un reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (per il 2015 euro 647,83), nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di lavoro. **Non vige il principio dell'automaticità della prestazione.**

## QUANTO SPETTA

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito è pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso sia superiore, la misura si incrementa del 25% tra la differenza del reddito medio mensile e l'importo di 1.195 euro (stesse regole della NASpl). In ogni caso la DIS-COLL non potrà superare un massimo 1.300 euro mensili. L'indennità subirà una riduzione del 3% ogni mese a partire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

## DURATA

L'indennità è corrisposta per un periodo pari alla metà dei mesi o frazione di essi lavorati nel periodo dal 1 gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione e il predetto evento.

(ad esempio in caso di rapporto di collaborazione di 10 mesi e 20 giorni, anche se con copertura assicurativa di 12 mesi, l'indennità sarà corrisposta per un periodo pari a 5 mesi e 10 giorni.). **La durata massima non può superare i 6 mesi**, per questo periodo non vengono riconosciuti i contributi figurativi, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

## DOMANDA

La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni (ci sono delle deroghe, ma per sicurezza rivolgeti all'INCA) dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza; l'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno dalla cessazione. Se è presentata oltre l'8° giorno decorre dal primo giorno successivo la presentazione. Le procedure telematiche per l'invio delle domande sono disponibili dal 11 maggio 2015, fino a quella data le domande possono essere inoltrate tramite modulo cartaceo. Per le cessazioni avvenute tra il 1 gennaio 2015 e la data della pubblicazione della circolare INPS ( 27 aprile 2015), l'ultimo giorno utile per la presentazione della DIS-COLL è il 4 luglio 2015.

## COMPATIBILITA' CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Se il beneficiario si rioccupa con un contratto pari o inferiore a 5 gg, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, al termine del periodo di lavoro la prestazione riprende per il periodo residuo. Se la rioccupazione supera i 5 giorni decade il diritto alla prestazione e sempre tenendo conto dei requisiti bisogna ripresentare domanda.

## COMPATIBILITA' CON LAVORO AUTONOMO, IMPRESA INDIVIDUALE, ATTIVITÀ PARASUBORDINATA E VAUCHER

Se il beneficiario si rioccupa con un contratto pari o inferiore a 5 gg, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, al termine del periodo di lavoro la prestazione riprende per il periodo residuo. Se la rioccupazione supera i 5 giorni decade il diritto alla prestazione e sempre tenendo conto dei requisiti bisogna ripresentare domanda.

## DECADENZA

Il beneficio decade in caso di perdita dello stato di disoccupazione – non regolare partecipazione alla attività e ai percorsi proposti dai servizi competenti – nuova occupazione di durata superiore ai 5 giorni o mancata comunicazione all'INPS del reddito da attività compatibili. – raggiungimento dei requisiti di vecchiaia o pensione anticipata –diritto all'assegno ordinario di invalidità (se non si opta per la DIS-COLL)

## PASSAGGIO DALL'INDENNITA' "UNA TANTUM" ALLA DIS- COLL

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013, restano salvi i diritti maturati per coloro che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2014 o entro il 31 gennaio 2015 ( in caso di maturazione del requisito con il mese di dicembre 2014) . Quindi si riceverà l'UNA TANTUM prevista della legge n. 92/2012.

**PER VERIFICARE IL TUO DIRITTO  
RIVOLGITI ALLA SEDE PIU VICINA DEL  
PATRONATO INCA CGIL**